

Cassazione civile sez. VI-3, 11/06/2021, n. 16613

Svolgimento del processo â?? Motivi della decisione

che:

con atto di citazione notificato in data 9/7/2018, la (*omissis*) s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto, nei relativi confronti, dalla (*omissis*) s.r.l. per il pagamento di talune fatture;

unitamente allâ??opposizione avverso il provvedimento monitorio (nella specie emesso dal Tribunale di Campobasso), la (*omissis*) s.r.l. ha chiamato in causa (*omissis*), al fine di sentirlo condannare, unitamente alla (*omissis*) s.r.l., al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla societÃ opponente in conseguenza di taluni illeciti commessi dalle controparti;

costituendosi in giudizio, il (*omissis*), tra le restanti difese, ha eccepito lâ??incompetenza per materia del Tribunale di Campobasso, ritenendo competente il giudice del lavoro, dovendo ritenersi che i fatti illeciti dedotti in giudizio dalla (*omissis*) s.r.l. dovessero ricondursi ad asseriti inadempimenti in cui sarebbe incorso il (*omissis*) nellâ??esecuzione del rapporto di lavoro tra lo stesso e la societÃ opponente;

con ordinanza resa in data 10/1/2020, il Tribunale di Campobasso ha dichiarato la propria incompetenza per materia, in relazione alla domanda proposta dallâ??opponente nei confronti del (*omissis*), rimettendone la decisione al medesimo Tribunale di Campobasso in funzione del giudice del lavoro;

avverso lâ??ordinanza del Tribunale di Campobasso, la (*omissis*) s.r.l. ha proposto regolamento di competenza;

(*omissis*) si Ã¨ costituito depositando memoria;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del regolamento di competenza; considerato che, con il ricorso proposto, la (*omissis*) s.r.l. censura diffusamente lâ??ordinanza impugnata per aver erroneamente interpretato la domanda proposta nei confronti del (*omissis*), avendo la societÃ opponente espressamente rivendicato lâ??accertamento degli illeciti ascritti a questâ??ultimo, non giÃ in relazione a pretesi inadempimenti del rapporto di lavoro esistente tra le parti, bensÃ in ragione dellâ??intrinseca natura illecita dei diversi comportamenti posti in essere dal (*omissis*) al solo scopo di arrecare pregiudizio alla societÃ opponente;

il ricorso Ã¨ inammissibile;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016, Rv. 640707 â?? 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 8905 del 05/05/2015, Rv. 635212 â?? 01), a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio; ne consegue che, ove il tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente il giudice del lavoro presso lo stesso ufficio, Ã inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'indicata pronuncia, poichÃ il tribunale avrebbe dovuto disporre soltanto il cambiamento del rito e la conseguente rimessione al capo dell'ufficio per la relativa assegnazione al giudice del lavoro;

nel caso di specie, quindi, il tribunale avrebbe dovuto considerare la questione proposta dalla societÃ opposta, non giÃ come questione di competenza per materia, ma esclusivamente come una questione di rito e, quindi, disporre il cambiamento del rito e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione del fascicolo al Giudice del Lavoro presso il medesimo tribunale;

sulla base delle argomentazioni che precedono, dichiarata l'inammissibilitÃ del regolamento di competenza, la conseguente remissione, il giudice del merito, il compito di provvedere alla regolazione delle spese del presente regolamento di competenza;

dev'essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e rimette al Tribunale di Campobasso il compito di procedere alla regolazione delle spese del presente regolamento di competenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dÃ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

CosÃ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile â?? 3, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

Campi meta

Massima : *Quando il Tribunale ordinario dichiara l'incompetenza per materia in relazione a una causa che, per la sua natura, ricadrebbe sotto la cognizione del Giudice del Lavoro presso il medesimo ufficio giudiziario (a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado), tale decisione non solleva una questione di competenza suscettibile di essere impugnata con il regolamento di competenza, il quale risulta perciò inammissibile.*

Supporto Alla Lettura :

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Per risolvere una controversia in giudizio è necessario individuare il giudice competente, e nella giurisdizione civile va individuato in base ai criteri di materia, valore e territorio. Quando la scelta operata dall'attore in ordine alla competenza è oggetto di contestazione da parte delle altre parti in causa, si pone il problema di come risolvere tale questione. Innanzitutto l'incompetenza (art. 38 c.p.c) va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ciò vale qualunque sia il criterio contestato. In particolare se la contestazione riguarda la competenza per territorio, è necessario indicare il giudice che si ritiene competente, in caso contrario l'eccezione di incompetenza non è proposta. L'incompetenza è rilevabile anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione. Il provvedimento che decide sulla competenza può essere impugnato con regolamento di competenza:

- art. 42 c.p.c (regolamento di competenza **necessario**): mezzo di impugnazione dell'ordinanza che risolve solo la questione di competenza sollevata ai sensi dell'art. 38 c.p.c. senza pronunciarsi sul merito della causa;
- art. 43 c.p.c. (regolamento di competenza **facoltativo**): la questione viene risolta dal giudice insieme al merito, la parte può scegliere se impugnare il relativo provvedimento con istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari, se si intende contestare anche la pronuncia di merito (in caso di impugnazione ordinaria le altre parti restano in facoltà di avanzare istanza di regolamento di competenza).

Al pari del regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c), anche il regolamento di competenza consente di risparmiare tempo e attività processuali, poiché offre la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte di Cassazione, per risolvere in via preventiva e definitiva, la questione relativa alla competenza. Ma a differenza del regolamento di giurisdizione, rappresenta un vero e proprio mezzo di impugnazione.